

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 3

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 27 marzo 2007)

OGGETTO: Legge 14 maggio 2005, n. 80 e decreto 27 dicembre 2006 n. 313- Cedibilità di quote del trattamento di pensione.

VISTO l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge 14 maggio 2005 n. 80 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ed in particolare l'art. 13 bis recante modificazioni al testo unico del sopra citato D.P.R. n. 180/50;

VISTO il D.P.R. n. 385 del 1° settembre 1993, che racchiude il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) comma 346, lett. a), recante modificazioni al testo unico del sopra citato D.P.R. n. 180/50;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 313 del 27 dicembre 2006, contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 13 bis del DL n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005;

TENUTO CONTO della propria deliberazione n. 9 del 30 maggio 2006, con cui ha sollecitato *"gli Organi di gestione ad attivare, congiuntamente al CIV, tutte le iniziative necessarie per tutelare gli interessi dei pensionati e dell'Istituto"*;

VALUTATE le considerazioni evidenziate nel documento n. 1184 del 20 febbraio 2007, di cui è stata effettuata informativa nella riunione del C.d.A. del 21 febbraio 2007;

TENUTO CONTO, altresì, delle risultanze scaturite in sede istruttoria e di confronto nei due incontri fra la Commissione Prestazioni e le OO.SS. dei pensionati ed in particolare:

- che nella determinazione della quota cedibile, oltre ad assicurare la salvaguardia del trattamento minimo, devono essere escluse le prestazioni riferibili al mantenimento del nucleo familiare (quote di maggiorazione e assegni al nucleo familiare);
- che, per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, non devono essere computate le quote di pensione riferite ai contitolari;

RITENUTO che, in questo quadro, l'Istituto deve porsi come soggetto di garanzia per tutti i soggetti coinvolti dalla concreta applicazione della normativa in esame;

ESAMINATA la relazione istruttoria della Commissione Prestazioni che costituisce parte integrante della presente deliberazione,

DELIBERA

di impegnare gli Organi di gestione a:

- a) definire e pubblicizzare le modalità attuative previste dalle norme in materia in modo che il pensionato possa conoscere preventivamente:
 - l'ammontare della propria pensione cedibile,
 - i tempi necessari per l'autorizzazione alla ritenuta sulle pensioni,
 - le condizioni offerte dagli intermediari che hanno aderito alle convenzioni con l'Istituto,
 - i vincoli conseguenti al mutare della propria condizione reddituale;
- b) istituire un sistema di monitoraggio permanente che produca a favore degli Organi ed Organismi dell'Istituto, per i rispettivi livelli di competenza, rapporti periodici sull'andamento dell'uso delle opportunità offerte dalla norma con l'indicazione degli intermediari finanziari utilizzati, suddivisi tra quelli convenzionati e quelli non convenzionati, il valore complessivo dei redditi da pensione ceduto e i tassi di interesse applicati;
- c) tutelare l'Istituto rispetto alla possibilità di premorienza dei pensionati ed alle modifiche reddituali;

d) informare i pensionati che, in attuazione delle norme in materia, l'Istituto ha sottoscritto convenzioni con intermediari a garanzia del rispetto dei tempi, delle procedure, delle assicurazioni al fine di calmierare oneri e tassi applicati comprensivi degli oneri di gestione da riconoscere all'Istituto.

Visto:
IL SEGRETARIO
(L. Neroni)

Visto:
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CIV N. 3 DEL 27.03.2007

DOC. CIV N. 29

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Commissione Prestazioni

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Legge 14 maggio 2005, n. 80 e decreto 27 dicembre 2006 n. 313- Cedibilità di quote del trattamento di pensione.

Il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313, ha regolamentato la possibilità di cedere quote di pensione ad intermediari finanziari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti.

Con l'emanazione di detto decreto si sono definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato ed integrato dall'articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80 e dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Consiglio ha più volte esaminato la materia in oggetto e, preoccupato per i risvolti sociali che il ricorso non regolamentato a finanziamenti al consumo da parte di settori deboli della popolazione evidenzia, ha predisposto proposte ed indirizzi che potenzino l'attività di sostegno dell'Istituto nei confronti dei pensionati e che tutelino gli interessi di questi ultimi e dell'Istituto stesso.

La Commissione Prestazioni nel corso dell'attività istruttoria ha provveduto anche all'audizione delle Organizzazioni sindacali dei pensionati afferenti le organizzazioni presenti nel Consiglio al fine di recepire plurime sensibilità e raccogliere utili proposte.

Al termine dell'attività istruttoria la Commissione formula le seguenti valutazioni che consegna alla discussione e alle decisioni del Consiglio unitamente ad una ipotesi di delibera di indirizzi.

Ambito di applicazione della normativa

In termini di garanzie di carattere generale l'articolo 1 del decreto n. 313/2006 prevede che la cessione del quinto di pensione operi soltanto per i prestiti concessi da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Determinazione della quota cedibile

La quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolato al netto delle eventuali ritenute fiscali.

Nella determinazione delle quote cedibili non devono essere computati i trattamenti familiari quali l'assegno al nucleo familiare e le quote di maggiorazione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Non possono formare oggetto di cessione né possono essere computabili ai fini della determinazione della quota cedibile le pensioni e gli assegni sociali e i trattamenti di invalidità civile.

Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria mentre per quanto riguarda gli assegni ordinari di invalidità il contratto di cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di validità dell'assegno.

Sempre per quanto riguarda gli assegni ordinari di invalidità l'importo da prendere in considerazione è al netto oltre che delle ritenute fiscali anche delle trattenute connesse ai vari regimi di incumulabilità.

Per le pensioni di reversibilità non devono essere prese in considerazione le quote di pensione intestate ai contitolari del richiedente la cessione. Analogamente deve essere preso in esame l'importo della pensione di reversibilità al netto delle ritenute fiscali e delle trattenute connesse ai vari regimi di incumulabilità.

Nel caso di titolarità di più pensioni occorre prendere in considerazione la totalità dei trattamenti con le limitazioni sopra elencate.

A tale proposito va rilevata l'importanza che assume il Casellario centrale delle pensioni nella determinazione dell'importo della quota cedibile che tenga conto delle prestazioni pensionistiche erogate da più enti.

L'importo della quota cedibile determinato con i parametri fin qui rilevati deve essere tale da garantire la salvaguardia del trattamento minimo.

La Commissione nell'ipotizzare le predette considerazioni sulle quote di pensione cedibili fa proprie le sollecitazioni scaturite nelle audizioni con i sindacati dei pensionati al fine di determinare con criteri di equilibrio la quota cedibile al fine di evitare che, spinti dalle necessità, vi sia un impulso ad accedere anche sul mercato dei finanziamenti non controllati.

La Commissione sottolinea pertanto la fondamentale importanza che l'Istituto riveste nel certificare non solo la cedibilità della pensione ma anche l'importo entro il quale è possibile accedere ai finanziamenti sul mercato finanziario,

certificazione che in prospettiva deve anche riguardare i trattamenti pensionistici presenti sul Casellario centrale delle pensioni.

Oneri

La cedibilità delle quote di pensione presuppone l'instaurarsi di costi a carico sia dei pensionati sia dell'Istituto.

Oneri a carico dei pensionati

Rientrano tra i costi a carico dei pensionati la quota interessi connessa al finanziamento e la polizza assicurativa stipulata in caso di premorienza.

La Commissione ritiene che per entrambe le voci di costo a carico dei pensionati l'Istituto debba e possa svolgere una funzione calmieratrice attraverso la stipula di convenzioni quadro con le associazioni bancarie (convenzioni che peraltro dovranno essere sottoscritte dai singoli istituti bancari) e con gli istituti assicuratori che definisca le migliori condizioni contrattuali possibili.

Ciò al fine di offrire ai pensionati un ventaglio di opzioni che abbiano forti connotati di equità sociale e di sostenibilità economica.

Oneri a carico dell'Istituto

Il complesso degli adempimenti previsti dal decreto impone una serie di oneri economici a carico dell'Istituto.

Tali oneri devono essere ribaltati a carico dei cessionari.

E' peraltro da prevedere che l'adozione di collegamenti informatici tra Istituto e cessionari che consentano procedure e risultati certi determini fasce di costi diversificati determinati con le risultanze della contabilità analitica.

Comunicazioni ai pensionati

La conoscenza della normativa esaminata e l'obiettivo di fornire ai pensionati ogni possibile sicurezza impongono all'Istituto il rafforzamento del proprio ruolo di tutela e garanzia nei confronti dei pensionati.

Per tale motivo la Commissione ritiene necessario che l'Istituto debba intraprendere una vasta campagna informativa nei confronti di tutti i pensionati potenzialmente interessati alla cessione del quinto della pensione rendendoli edotti delle varie possibilità a loro disposizione.

Roma 22 marzo 2007